

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI  
SEGRETERIA COMUNALE EX ART. 10 DPR 465 DEL 04.12.1997, TRA IL COMUNE DI  
ABBADIA SAN SALVATORE (SI), IL COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (SI) E IL COMUNE  
DI SEGGIANO (GR)**

I signori

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore C.F. \_\_\_\_\_, autorizzato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia, C.F. \_\_\_\_\_, autorizzato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Seggiano, C.F. \_\_\_\_\_, autorizzato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO CHE:**

- i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia e Seggiano con deliberazioni di Consiglio comunale rispettivamente n. 74 del 21/10/2019, n. 73 del 23/10/2019 e n. 60 del 17/10/2019 hanno approvato una convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale in forma associata tra i suddetti Comuni, individuando ente capofila il Comune di Abbadia San Salvatore avente durata biennale a far data dalla presa in servizio del Segretario titolare;
- con decreto sindacale n. 23 del 19/11/2019 è stato nominato il Segretario titolare della Convenzione, nella persona della dott.ssa Simona Barbasso Gattuso, la quale ha preso servizio il medesimo giorno;
- alla scadenza della convenzione i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia e Seggiano con deliberazioni di Consiglio comunale rispettivamente n. 68 del 15.11.2021, n. 74

del 17.11.2021 e n. 47 del 18.11.2021 hanno stabilito di rinnovare la convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale in forma associata tra i suddetti Comuni, individuando ente capofila il Comune di Abbadia San Salvatore avente durata biennale con decorrenza 20.11.2021;

Dato atto che la suddetta convenzione scade pertanto il 19/11/2023;

Atteso che a seguito delle intese raggiunte, le Amministrazioni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia e Seggiano intendono rinnovare la gestione associata del servizio di segreteria comunale fino al 31 ottobre 2024;

Che la gestione del servizio avviene ai sensi del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

Che il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, adottato ai sensi dell'articolo 16-ter del D.L. 30.12.2019 n. 162, reca la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale;

che il Comune di Abbadia San Salvatore è in classe 3<sup>a</sup> e i Comuni di Seggiano e Castiglione d'Orcia in classe 4<sup>a</sup>;

Che detta forma associata deve essere formalizzata mediante convenzione, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 267/2000, nella quale sono stabilite le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso dei Comuni, i reciproci obblighi e garanzie, nonché il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario comunale;

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

I Comuni di cui in premessa stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale.

Il servizio convenzionato di segreteria viene garantito da un unico segretario comunale che presta la sua opera nei Comuni aderenti.

#### **Art. 2 – Sindaco competente alla nomina e alla revoca (Comune capo - convenzione)**

Il Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore assume la competenza di cui all'art. 15 D.P.R. 465/97, nonché quello di cui all'art.16, c. 2 del D.P.R. 465/97, in qualità di Ente capo fila, ai sensi

del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, adottato ai sensi dell'articolo 16-ter del D.L. 30.12.2019 n. 162.

La nomina e la revoca sono disposte dal Sindaco di Abbadia San Salvatore, sentiti i Sindaci degli altri Comuni.

Con decreto sindacale n. 23 del 19/11/2019, richiamato in premessa, è stato nominato il Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata di cui sopra.

In caso di sopravvenuta vacanza della sede, per qualsivoglia ragione accaduta, il segretario comunale titolare della segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge, di contratto e di regolamento vigenti in materia di nomina di Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di revoca, le funzioni di competenza della giunta sono svolte dalla Giunta del Comune di Abbadia San Salvatore, sentiti gli altri Comuni.

Spettano al Comune capo-convenzione i poteri relativi ad autorizzazioni per ferie, permessi, aspettative, autorizzazioni a incarichi esterni, ricezione di comunicazioni di svolgimento di incarichi esterni.

### **Art. 3 – Espletamento del servizio**

Il segretario comunale assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio, con criteri e modalità funzionali ai Comuni, per il 60% presso il Comune di Abbadia San Salvatore, per il 20% presso il Comune di Castiglione d'Orcia e per il 20% presso il Comune di Seggiano.

### **Art. 4 – Trattamento economico del segretario comunale.**

Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al segretario comunale assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro previsto dall'art. 97, c. 6, DLGS 267/2000 e da ogni altra disposizione normativa e amministrativa.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020 recante *Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convezioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*, art. 3 comma 3 gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti

dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

#### **Art. 5 - Incarichi aggiuntivi**

Ciascun ente associato potrà affidare al segretario comunale, mediante decreto del rispettivo sindaco, incarichi aggiuntivi ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. d) ed e), DLGS 267/2000.

In tal caso i relativi oneri, sotto forma di maggiorazione dell'indennità di posizione ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001, faranno interamente carico - nella misura determinata in ossequio ai criteri di cui all'Accordo n. 2 allegato al CCNL dei Segretari Comunali e provinciali del 22/12/2003 in coerenza con la capacità di bilancio - al Comune che conferisce gli incarichi senza quindi procedere all'applicazione delle percentuali di ripartizione di cui al successivo art. 8.

La percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione non può in ogni caso essere superiore al 50% dell'importo della retribuzione di posizione. Al fine del rispetto di tale limite complessivo, sarà cura di ogni Ente che conferisce l'incarico comunicare agli altri Enti la percentuale di maggiorazione applicata.

#### **Art. 6 – Forme di consultazione.**

Le forme di consultazione fra i Comuni associati sono costituite da incontri tra i rispettivi sindaci che opereranno, in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire un buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Gli incontri possono essere svolti anche in modalità telefonica o telematica.

I singoli Comuni, tramite i rispettivi Sindaci, sentito il segretario comunale, determinano le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria in forma associata (presenza del segretario comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e

strumentale). Le relative determinazioni sono assunte dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

#### **Art. 7 – Durata e cause di scioglimento.**

La presente convenzione, a tempo determinato, decorre dal 20 novembre 2023 e terminerà il 31 ottobre 2024.

In qualunque momento i Comuni potranno unilateralmente recedere dalla convenzione, con un preavviso di almeno quindici giorni; è ammesso altresì lo scioglimento consensuale, previa deliberazione adottata da tutti i Consigli comunali, nella quale verrà indicata la data di effettivo scioglimento della convenzione di segreteria.

In caso di scioglimento naturale della convenzione, al compimento del termine sopra indicato, o di scioglimento anticipato o di recesso unilaterale da parte di un Comune, i Sindaci sono autorizzati a definire, d'intesa tra loro, senza la necessità di deliberazione consiliare e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario comunale deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario comunale, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo-convenzione.

#### **Art. 8 – Ripartizione della spesa. Rendiconti. Rimborsi.**

Tutte le spese concernenti il servizio di segreteria, ad eccezione di quelle derivanti dagli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 5 della presente convenzione, saranno ripartite fra i tre comuni convenzionati come segue:

- per il 60% a carico del Comune di Abbadia San Salvatore;
- per il 20% a carico del Comune di Castiglione d'Orcia;
- per il 20% a carico del Comune di Seggiano

Il Comune di Abbadia San Salvatore provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario ed al recupero, con cadenza mensile, della parte di spesa a carico degli altri Enti aderenti alla convenzione.

Le spese per le missioni e trasferte svolte dal segretario comunale sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risultano essere state effettuate.

**Art. 9 – Reggenza/supplenza della segreteria convenzionata.**

Le parti concordano che nel caso di vacanza della sede ovvero di assenza o di impedimento del segretario comunale, ai sensi della deliberazione n. 175/2004 del Consiglio d'amministrazione nazionale dell'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali, il servizio di reggenza/supplenza verrà svolto sull'intera convenzione avvalendosi di un unico segretario reggente/supplente assegnato dalla Prefettura competente. Le relative determinazioni sono assunte dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

Ciascun Comune può utilizzare il vicesegretario, se presente in organico, limitatamente alle funzioni da svolgersi nel Comune di appartenenza.

**Art. 10 – Registrazione.**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Abbadia San Salvatore, li \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, sindaco di Abbadia San Salvatore

\_\_\_\_\_, sindaco di Castiglione d'Orcia

\_\_\_\_\_, sindaco di Seggiano